

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,
Roma, 8-9 ottobre 2010*

*Gli obiettivi e le finalità del Convegno di Studio,
ECC.MO MONS. FRANCESCO COCCOPALMERIO,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*

RELAZIONE INTRODUTTIVA

*Eminenze, Eccellenze,
Reverendissimi e Chiarissimi Professori,
cari studenti e voi tutti presenti,*

Apprendo il Convegno vi porgo il mio caloroso saluto unito al ringraziamento per la vostra presenza a commemorare in questi due giorni il ventesimo anno della promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Il Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la collaborazione della Congregazione per le Chiese Orientali, del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e del Pontificio Istituto Orientale è stato strutturato in tre sessioni con tre grandi tematiche di rilievo, che tratteranno dell'evoluzione storica della codificazione orientale, dell'attività legislativa delle Chiese orientali in attuazione al CCEO e degli aspetti ecumenici del diritto orientale.

Nel primo giorno si parlerà della nascita del Codice e della sua rilevanza in venti anni di esistenza nella vita della Chiesa Cattolica, specialmente per le Chiese orientali *sui iuris*, come pure per le attività di questi organismi nell'applicazione o nell'insegnamento del Codice al servizio della Chiesa. Si parlerà anche dell'attività legislativa di queste Chiese alla luce del CCEO. Si è pensato di animare il Convegno con una tavola rotonda che attirerà l'attenzione dei partecipanti sulle sfide, le problematiche e le difficoltà che queste Chiese hanno incontrato e incontrano nel loro lavoro di redazione del proprio diritto particolare.

Nel secondo giorno si tratterà degli aspetti ecumenici del CCEO, in particolar modo del rapporto del diritto orientale cattolico con il diritto canonico delle Chiese ortodosse.

Durante il Convegno vi saranno due momenti di omaggio dedicati a due grandi personaggi. Il primo momento, nel quale sarà conferito il Dottorato *honoris causa*, è dedicato al Professor Gerold Fürst per il suo grande contributo alla codificazione e all'insegnamento del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Il secondo momento è dedicato alla memoria del nostro amato fratello Mons. Eleuterio Fortino, da poco ritornato alla casa del Padre, e dell'immenso sforzo che egli ha profuso per favorire e promuovere l'unità dei cristiani.

Il Convegno si chiuderà con l'Udienza del Santo Padre alle ore 12.00, per ringraziarlo della Sua benevola accoglienza e per ricevere la Sua Apostolica Benedizione.

1. L'importanza del CCEO per la Chiesa Cattolica e per la vita delle Chiese orientali *sui iuris*

Fin dall'inizio della sua promulgazione il Codice è stato recepito dall'intera Chiesa Cattolica - e non solo dalle Chiese cui è indirizzato - nella solenne presentazione, che Papa Giovanni Paolo II fece il 25 ottobre 1990 davanti all'Assemblea ordinaria generale del Sinodo dei Vescovi.

Esso è riuscito a realizzare l'armonizzazione disciplinare delle sei tradizioni appartenenti al patrimonio della Chiesa Universale, preservando pur sempre la loro peculiarità.¹

In questo modo il Codice orientale ha preso il suo ben meritato posto nell'unico *Corpus Iuris Canonici* accanto al *Codex Iuris Canonici* del '83 e della *Cost. ap. Pastor bonus* dell'88, come valido strumento canonico nelle mani del Romano Pontefice, Pastore Supremo della Chiesa, e dei Vescovi, Pastori delle Chiese particolari.

La sua esistenza è molto importante per le Chiese *sui iuris*. Esso ridà una chiara forma giuridica all'iniziativa dei Papi che con le loro bolle nel secondo millennio cercavano di dare uno statuto giuridico, un posto alle Chiese orientali che chiedevano l'unione con la Chiesa Cattolica. Il Codice è un modello da seguire per il legislatore inferiore di come si aggiorna il tesoro delle antiche leggi trasformandole in una ricchezza giuridico-canonistica oggi. Poi, negli ultimi tempi, esso si è dimostrato anche di grande importanza nella sfida pastorale dei fedeli orientali cattolici che sono emigrati nei paesi occidentali.

Vista l'importanza del diritto canonico nella vita della Chiesa, il 2 settembre 2002 fu stabilito nella Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica la modifica degli articoli 56, 57 e 76 della *Cost. ap. Sapientia Christiana*² riguardo alla durata del curriculum degli studi. Da quel momento le Facoltà e gli Istituti di Diritto Canonico sparsi in tutto il mondo, come pure i seminari, hanno promosso studi comparativi dei due Codici latino e orientale, che giovano alla reciproca conoscenza e stima dell'unico patrimonio canonico della Chiesa Cattolica nella varietà delle sue discipline. Un grande contributo a una sempre più profonda

¹ CYRIL VASIL', *Il Diritto Canonico Orientale quale materia di insegnamento*, in AA. VV., *The Eastern Code text and resources*, Canonica 13, PIO, Roma 2007, p. 25.

² IOANNES PAULUS PP. II, *Cost. ap. Sapientia Christiana*, 15 maii 1979 in AAS 71 (1979) 469-517.

conoscenza del diritto orientale è dato anche dalle associazioni dei canonisti con il loro studio accurato di analisi e di ricerca scientifica.

2. *Il diritto particolare delle Chiese sui iuris a venti anni dalla promulgazione del CCEO*

Il CCEO riserva uno spazio vasto al diritto particolare e ciò è molto importante per ogni singola Chiesa *sui iuris*. Il loro diritto particolare viene redatto secondo la propria tradizione, disciplina e contesto storico-sociale odierno. Il Codice dimostra così grande rispetto³ per la diversità delle tradizioni e dei riti propri di ogni Chiesa *sui iuris*. In questo senso Papa Giovanni Paolo II, nella Cost. ap. *Sacri canones*, esorta l'autorità legislativa competente di ogni Chiesa *sui iuris* a elaborare al più presto il proprio diritto particolare: «...è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese sui iuris, tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del Concilio Vaticano II, vi provvedano al più presto con norme particolari»⁴.

Si sottolinea, pertanto, l'importanza che ciascuna Chiesa *sui iuris* provveda alla redazione del proprio codice di diritto canonico, che rispecchi la sua identità e immagine. Perciò per il buon andamento del lavoro di codificazione particolare sarebbe utile la costituzione di una commissione per il diritto particolare in ogni singola Chiesa *sui iuris*, per raccogliere le fonti e per preparare e elaborare i testi legislativi.

È opportuno parlare ora del *principio di sussidiarietà*⁵ del CCEO, ossia del rapporto tra lo *ius commune* a tutte le Chiese orientali cattoliche e lo *ius particolare* di ogni singola Chiesa *sui iuris*, in quanto stabilisce le linee da seguirsi quando esercitano il potere legislativo i rispettivi Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali o i *Consilia Hierarcharum* (secondo il can. 322 §2) o addirittura i Vescovi eparchiali.

Lo stesso principio di sussidiarietà si può applicare anche allo *ius particolare* nel rapporto tra lo *ius* dell'intera Chiesa *sui iuris* e lo *ius* eparchiale o quello di una singola comunità religiosa o di una facoltà di studi superiori.

Si accentua però il fatto che il legislatore inferiore nel dettare leggi particolari si deve attenere sempre alla *mens* del legislatore supremo.

Il legislatore inferiore che può stabilire leggi di diritto particolare per l'intera Chiesa *sui iuris* è l'autorità superiore competente e tali leggi hanno vigore solo nel territorio della Chiesa, se non sono state approvate dalla Sede Apostolica. Il Codice si riferisce anche al diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice o dalla Sede Apostolica che vincola, secondo l'intento del legislatore, una intera Chiesa nel territorio e anche fuori, o una parte del suo territorio o alcuni gruppi di persone.

³ ANTONIOS AZIZ MINA, *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese sui iuris*, in *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis*, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, LEV, 2004, p. 535.

⁴ IOANNES PAULUS PP. II, Cost. ap. *Sacri canones*, 18 ott. 1990 in AAS 83 (1990) 1033-1044.

⁵ IVAN ŽUŽEK, *Understanding the Eastern Code*, Kanonika 8, PIO, 1997, p. 358.

Non mi dilungo a enumerare le Chiese che hanno già provveduto al diritto particolare o che sono in fase di lavoro, perché ciò sarà presentato largamente nella tavola rotonda della sessione pomeridiana.

3. Il Codice orientale strumento ecumenico

Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* è ecumenico per sua stessa natura, accoglie le fonti antiche⁶ del diritto canonico orientale e attua la disciplina dei *sacri canoni* comuni alle Chiese orientali cattoliche e alle Chiese orientali non in piena comunione.

La stessa fedeltà dei fedeli cattolici orientali alle loro antiche tradizioni⁷ costituisce una certa comunione con i loro fratelli ortodossi, un punto di riferimento nel dialogo ecumenico, una testimonianza comune del patrimonio della Chiesa indivisa del primo millennio.

In modo più concreto il Codice riserva all'ecumenismo due titoli e numerosi altri canoni.⁸ Il titolo XVIII ricorda ai fedeli cristiani, specialmente ai Pastori della Chiesa, che è loro dovere di adoperarsi con la preghiera e con le opere affinché sia ristabilita l'unità dei cristiani e si arrivi alla pienezza di unità della Chiesa, e di essere anche solleciti nell'attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo (can. 902). Si afferma poi l'importante ruolo delle Chiese orientali cattoliche e in modo particolare di ogni Chiesa *sui iuris* nel promuovere l'unità dei cristiani, creando commissioni di esperti nell'ecumenismo o dei consigli eparchiali.

Il titolo XVII contiene canoni con contenuto ecumenico, distinti dai canoni del titolo XVIII che per la loro natura sono di iniziativa ecumenica. Si prende in considerazione il grado di comunione parziale esistente nel caso dell'acattolico battezzato che richiede la piena comunione con la Chiesa Cattolica e si prescrivono gli adempimenti necessari per entrare nella piena comunione e l'autorità che può ricevere chi chiede di entrare in piena comunione.

Oltre a questi due titoli, il Codice contiene numerosi altri canoni che stabiliscono disposizioni ecumeniche. Si ricorda la responsabilità del vescovo eparchiale affinché i propri sudditi promuovano l'unità dei cristiani (can. 192) o l'obbligo del sacerdote in terra di missione di collaborare con i missionari cristiani non cattolici (can. 593 §2), si incoraggia la preparazione della Bibbia in collaborazione con i non cattolici (can. 655 §1) e vi sono poi tanti canoni che regolano la *communicatio in sacris* con i cristiani non cattolici.

⁶ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Fontium Annotatione Auctus*, LEV, 1995.

⁷ DIMITRIOS SALACHAS, *The Code of Canons of the Eastern Churches*, St. Thomas Academy for Research, India, 1992, p. 258.

⁸ SUNNY KOKKARAVAYIL, *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: their impact on CCEO*, Kanonika 15, PIO, 2009, pp. 209-210.

4. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi al servizio delle Chiese *sui iuris*

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, competente per l'interpretazione autentica del CCEO,⁹ in questi venti anni è stato sollecitato dai Capi delle Chiese *sui iuris*, o dai singoli Vescovi orientali non solo per ottenere qualche interpretazione autentica, ma anche per dare il suo giudizio sulla retta applicazione delle leggi o sulla chiarificazione del testo di alcuni canoni o addirittura per modificarne alcuni.

Riguardo alla legislazione particolare ci sono tre casi d'intervento del Romano Pontefice o della Sede Apostolica previsti dal CCEO. Il primo caso: nella Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore gli atti relativi alle leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi devono essere inviati *quam primum* al Romano Pontefice per informazione. Il secondo caso: nella Chiesa Metropolitana *sui iuris* le leggi emanate dal Consiglio dei Gerarchi per la valida promulgazione devono essere inviate dal Metropolita alla Sede Apostolica per renderle note e si richiede che il Metropolita abbia anche avuto notifica, data per iscritto dalla Sede Apostolica, che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio. Il terzo caso: in tutte le altre Chiese *sui iuris*, se è stabilito che il Gerarca che presiede tale Chiesa può emanare leggi particolari, egli deve avere il consenso della Sede Apostolica.

Nel primo caso il Romano Pontefice può avvalersi dell'aiuto del nostro Dicastero, mentre nel secondo e nel terzo caso il nostro Dicastero rimane a disposizione del Romano Pontefice per prestare in merito l'apposito servizio tecnico-giuridico di verifica della congruenza con il CCEO.

Il nostro Dicastero è inoltre a disposizione delle Chiese *sui iuris* per prestare, se richiesto, assistenza giuridico-tecnica.

Dall'espressa volontà del Papa,¹⁰ inoltre, è nata presso il Dicastero la Commissione di lavoro per la revisione del CIC e CCEO nel rapporto interecclesiale, costituita con lettera Prot. N. 11753/2009 del 2 maggio 2009 e avente lo scopo di studiare i casi dei rapporti interecclesiali che richiedono maggiore attenzione e di proporre soluzioni armoniche per ambedue i Codici.

Il Dicastero promuove, insieme al Pontificio Istituto Orientale, lo studio del diritto canonico particolare delle Chiese *sui iuris*, da parte degli alunni della Facoltà di Diritto Canonico Orientale.

Inoltre il nostro Dicastero organizza e partecipa ai Convegni di diritto orientale e, per facilitare lo studio delle fonti del diritto orientale, ha pubblicato un Codice¹¹ con le fonti.

⁹ IOANNES PAULUS PP. II, Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 iun. 1988 in AAS 80 (1988) art. 155.

¹⁰ Nel ricevere in Udienza il 28 settembre 2007 (alle ore 11.00 a Castel Gandolfo) il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Sua Eccellenza Mons. Francesco Coccopalmerio, il Santo Padre gli ha espresso la volontà di provvedere alla revisione del CIC e CCEO.

¹¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Fontium Annotatione Auctus*, LEV, 1995.